



Comune di Amandola

Comune del Parco Nazionale dei Sibillini
Città del Tartufo Bianco dei Sibillini

Provincia di Fermo

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

e-mail: protocollo@comune.amandola.fm.it pec: comune.amandola@emarche.it

Cod. Fiscale: 80001030446 – P.IVA: 00426220448 – Cod. ISTAT: 109 002 – Cod. Cat. A252

ORIGINALE

Registro Generale n. 251

ORDINANZA DEL SINDACO N. 251 DEL 02-05-2017

Servizio Competente: TECNICO

**Oggetto: ORDINANZA DI NON UTILIZZO PER L'IMMOBILE SITO IL LOC. VILLA
MOGLIETTA AL FG. 65 P.LLA 98 - SIG. COSTANTINI GIUSEPPE**

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio, il Sindaco;

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24/08/2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

CONSIDERATO che il sig.

COSTANTINI GIUSEPPE residente a ROMA (RM) in VIA BUONINSEGNA 2 (Cod. Fiscale CSTGPP47L16A252I)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-104-2017) ubicato in VILLA MOGLIETTA;

distinto catastalmente:

Foglio 65 - P.la n. 98

VISTO l'esito del sopralluogo FAST effettuato da:

- Tecnici professionisti incaricati MR 703 del 05/03/2017;

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati in via di urgenza l'immobile risulta **NON UTILIZZABILE** a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende indifferibile ed urgente provvedere al non utilizzo dell'immobile ubicato in VILLA MOGLIETTA ;
catastalmente distinto al



Foglio 65 - P.lla n. 98
di proprietà dei sig.ri

COSTANTINI GIUSEPPE residente a ROMA (RM) in VIA BUONINSEGNA 2 (Cod. Fiscale CSTGPP47L16A252I)

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO l'art. 650 c.p. , dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali";

DICHIARA NON UTILIZZABILE

L'immobile ubicato in VILLA MOGLIETTA;
catastalmente distinto al

Foglio 65 - P.lla n. 98

di proprietà del sig.

COSTANTINI GIUSEPPE residente a ROMA (RM) in VIA BUONINSEGNA 2 (Cod. Fiscale CSTGPP47L16A252I)

ORDINA

Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.

Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari sig.ri:

COSTANTINI GIUSEPPE residente a ROMA (RM) in VIA BUONINSEGNA 2 (Cod. Fiscale CSTGPP47L16A252I)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it;
- Al Sig. Prefetto di Fermo - pec: protocollo.preffm@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Amandola - pec: tap21360@pec.carabinieri.it;
- Al Comando Stazione Corpo Forestale di Montefortino - pec: cs.montefortino@pec.corpoforestale.it;
- Al Servizio Protezione civile – Regione Marche mail: regione.marche.protciv@emarche.it;

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli



